

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1957

(101^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice-Presidente BARBARESCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag 1449, 1450, 1454, 1455
BITOSSÌ	1452, 1454
DE BOSIO	1451
FIGLIORE	1450, 1451, 1453
GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1452, 1453
MANCINO	1450, 1452
PETTI	1452, 1454
VARALDO	1450, 1451
ZANE, <i>relatore</i>	1450, 1453
ZUGARO DE MATTEIS	1451

« Corresponsione della indennità post-sanatoria nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro » (2038/2086-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1447, 1448
GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1448
SPALLICCI, <i>relatore</i>	1447

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Mancino, Monaldi, Petti, Ragno, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Gui.

FIGLIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Corresponsione della indennità post-sanatoria nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro » (2038/2086-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione della indennità post-sanatoria nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLICCI, *relatore*. La Camera rinvia al nostro esame questo disegno di legge senza avervi apportato modifiche sostanziali, per cui non vedo la necessità di riaprire un dibattito che si è già svolto in maniera esauriente.

La Camera non ha fatto che semplificare ciò che noi avevamo deliberato, ed ha messo l'accento, all'articolo 3, soprattutto su un'esigenza

che è di carattere eminentemente sociale: l'incoraggiamento alla ripresa del lavoro, infatti, è fra gli scopi che si propone il Ministero, e il fatto che anche l'assistito che fruisce di retribuzione ridotta debba avere lo stesso compenso di colui che attende a proficuo lavoro, è un incentivo a riprendere le normali occupazioni.

Ciò ha grande importanza soprattutto nei riguardi dei tubercolotici, per i quali la ripresa del lavoro è ostacolata anche da fattori psicologici. L'ammalato crede, infatti, che ogni movimento che non sia più che abituale e non rientri nella propria, per dir così, economia fisiologica, possa disperdere le sue energie e danneggiare il suo stato di salute. Per questa ragione in moltissimi sanatori ho veduto i lavoratori a carattere tipografico, artigianale, eccetera, pressochè deserti.

L'incoraggiamento dato anche da un articolo di legge, perciò, sarà certamente d'aiuto per superare queste difficoltà.

Dal momento che, come ripeto, non si hanno mutamenti sostanziali al disegno di legge da noi precedentemente approvato, io invito la Commissione a volerlo accettare nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda col relatore nell'accettare il testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora ad esaminare gli articoli nel testo approvato dalla Camera.

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1957 l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« *Art. 1.* — Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,

spetta una indennità giornaliera, di lire 300. L'indennità è maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore della industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

La Camera dei deputati ha lasciato immutata la parte introduttiva dell'articolo e l'ultimo capoverso di esso, mentre ha sostituito con un nuovo testo la parte centrale, e cioè il primo comma del nuovo testo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

Nel caso previsto dal precedente comma la indennità è corrisposta nella misura indicata dall'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggiorazione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato.

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma di questo articolo.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Gli articoli che seguono (3 e 4) sono stati inseriti dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.

(È approvato).

Art. 4.

Salvo quanto è previsto dal precedente articolo 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Nell'ultima seduta sono stati approvati gli articoli 4 e 5.

Seguono gli articoli aggiuntivi 5-bis e 5-ter proposti dai senatori Mancino e Bolognesi.

Ne do lettura:

Art. 5-bis.

« La riscossione di cui all'articolo 1 del precedente articolo 5 è effettuata dall'I.N.A.I.L. mediante trattenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, e versato l'importo mensilmente su apposito conto corrente del Comitato cen-

trale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

« Spetta al Comitato centrale dell'Associazione ripartire l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, di regola in proporzione alle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».

Art. 5-ter.

« In relazione ai fini dell'articolo 3 della presente legge possono essere soci dell'Associazione tutti i mutilati e invalidi del lavoro regolarmente riconosciuti che abbiano riportato un grado di inabilità permanente superiore al 10 per cento in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

« Tutti i mutilati e invalidi del lavoro iscritti all'Associazione e in regola con le quote associative godono di uguali diritti ed hanno medesimi doveri.

Questi due articoli aggiuntivi si possono considerare decaduti, rispettivamente in seguito all'approvazione dell'articolo 5 e dell'articolo 3.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Ente agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Ente:

- Il Presidente;
- il Consiglio nazionale;
- il Comitato esecutivo;
- il Consiglio provinciale;
- il Collegio dei sindaci.

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti: uno da parte del relatore senatore Zane, l'altro da parte dei senatori Mancino e Bolognesi.

L'emendamento proposto dal senatore Zane tende a sostituire il secondo comma dell'articolo 6 col seguente:

« Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Consiglio provinciale ».

L'emendamento proposto dai senatori Mancino e Bolognesi tende a sopprimere tutto l'articolo 6.

MANCINO. Noi abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 6, perchè l'ordinamento degli organi direttivi dell'Associazione dovrebbe essere discusso nell'articolo 7. Secondo il testo governativo, le cariche sono conferite ai dirigenti dell'Associazione dal Governo, mentre noi siamo per la eligibilità dei dirigenti da parte dell'Associazione. L'emendamento proposto dal relatore all'articolo 6 non cambia nulla alla sostanza del testo governativo.

VARALDO. A ma pare che l'articolo 6 non dica nulla sul modo di nomina degli organi dell'Associazione. Esso elenca soltanto gli organi ai quali sarà affidata l'amministrazione dell'ente.

Per ora si potrà discutere su questo, non su ciò di cui parla il senatore Mancino.

MANCINO. Abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 6 perchè in questo articolo sono indicati gli organi, ma non si specifica come questi siano eletti; di questo si parla nell'articolo 7. Ora, se vogliamo fare un articolo esclusivamente per elencare questi organi, facciamolo pure; ma l'importante sarà di metterci d'accordo sulla designazione dei medesimi.

PRESIDENTE. La formulazione dell'articolo 6 indica gli organi e non specifica come questi saranno nominati. Non mi sembra necessario sopprimere l'articolo 6 per i motivi addotti dal senatore Mancino, perchè si dirà successivamente come si provvede alla formazione di questi organi.

ZANE, *relatore*. L'emendamento da me proposto differisce dall'articolo 6 del testo governativo principalmente perchè sostituisce al Comitato esecutivo il Comitato centrale, il quale ha il compito di assistere il Presidente dell'Associazione, e la cui composizione è meglio definita nell'articolo 7.

FIORE. A me pare che fra l'articolo 6 come risulta dal testo governativo e l'emendamento proposto dal relatore non vi sia molta differen-

za; mi sembra che ci sia la stessa differenza che si è voluta fare tra Ente e Associazione, secondo l'emendamento introdotto dal relatore e da noi accettato; si è voluto dare un contenuto di facciata, lasciando identico il contenuto: per cui all'Associazione mutilati del lavoro viene lasciato il vecchio nome, ma la sostanza è quella che è, cioè quella proposta dal Governo.

Per me la questione è un'altra e cioè: chi deve nominare questi organi?

I mutilati ed invalidi del lavoro chiedono di godere del diritto, che hanno tutti i cittadini nel nostro Paese, di riunirsi a congresso.

Perchè volete negare a questa benemerita categoria di uomini — che hanno lavorato, sofferto, dolorato, e portano nelle loro carni le conseguenze del loro lavoro — il Congresso nazionale che è l'organo supremo di ogni associazione? Voi dite — e l'amico Varaldo molto abilmente sottolinea —: in questo articolo si elencano gli organi; si vedrà dopo chi elegge questi organi perchè è l'articolo 7 che parla delle nomine. Ma quando voi, fra gli organi, non includete il Congresso nazionale, non so chi eleggerà, per esempio, il Comitato centrale. Se si tratta di un Comitato a carattere nazionale, questo deve essere eletto dai rappresentanti di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro.

VARALDO. Non è necessario.

FIORE. La prassi che vige in tutte le organizzazioni è questa: il comitato centrale viene eletto da un congresso; cioè i rappresentanti di tutte le sezioni d'Italia si riuniscono, discutono i loro problemi e in seguito a questa discussione eleggono gli organi dirigenti. Non vedo come si potrebbe fare altrimenti, dato che questo è il metodo più democratico.

Perchè, ripeto, vogliamo togliere a questa categoria un diritto che abbiamo concesso agli invalidi di guerra, ai ciechi e ad altre categorie? Se si toglie questo elemento fondamentale di un'organizzazione democratica, che cosa avverrà di questa Associazione? Avverrà una scissione, perchè è chiaro che tutti gli invalidi e mutilati del lavoro di tutte le parti d'Italia hanno delle questioni da discutere e lo faranno in altra sede, aderendo magari ad altre asso-

ciazioni. Noi spezzeremo così l'unità associativa degli invalidi e mutilati del lavoro.

Io non sono nè avvocato nè giurista, ma non so se per legge si possa impedire ad una determinata categoria di riunirsi a congresso o in assemblea, per discutere dei propri interessi.

Voi dite che gli organi dell'Associazione sono questi elencati nell'articolo, ma fra essi il Congresso nazionale non c'è; quindi, se gli invalidi e i mutilati del lavoro si riuniscono, violano la legge. Io credo, anche per la mia qualità di organizzatore sindacale, che questo sia un assurdo, e per questo propongo per il primo organo dell'Associazione sia il Congresso nazionale.

ZUGARO DE MATTEIS. Non concordo con l'impostazione data dal senatore Fiore. Egli si domanda perchè vogliamo togliere ai mutilati ed invalidi del lavoro il diritto di nominare i propri rappresentanti. Questo diritto, stando all'articolo 6 che è ora in discussione, non viene pregiudicato.

VARALDO. Vorrei far osservare al collega Fiore che la mancanza del Congresso nazionale dall'elenco degli organi non significa che questa Associazione sia organizzata dall'alto. Citerò in proposito l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici, il quale non ha un proprio congresso; ha un consiglio nazionale che è composto precisamente dai presidenti provinciali, i quali sono eletti dal basso e non nominati dall'alto.

Perciò noi potremmo avere, anche per i mutilati ed invalidi del lavoro, un Consiglio nazionale composto dai presidenti dei Consigli provinciali, i quali sono eletti dal basso.

Se poi il senatore Fiore dice che questa Associazione non è completamente libera, rispondendo che ciò avviene perchè all'Associazione stessa sono affidati compiti particolari. Anche i medici non si possono organizzare come vogliono, perchè l'ordine dei medici, come tutti gli ordini professionali, ha compiti particolari assegnati dalla legge, quindi la sua costituzione è fondata sulla legge. Questo però non esclude che i medici possano organizzare congressi.

I mutilati ed invalidi del lavoro si possono organizzare con la loro associazione in tutti i

modi che vogliono ma, in quanto adempiono a funzioni volute dalla legge, debbono rispettare quei limiti che sono previsti nella legge stessa.

DE BOSIO. Debbo richiamare il senatore Fiore al contenuto di questo articolo, che nulla ha a che vedere con il problema da lui svolto e sostenuto per introdurre nella norma il congresso, come organo dell'Ente. Bisogna, anzitutto, che ci intendiamo sul termine di organo. Nell'articolo si legge: « per il raggiungimento dei propri fini l'Ente agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata la amministrazione ».

FIORE. Non è Ente, è Associazione.

DE BOSIO. Ma Associazione, alla quale è riconosciuta la personalità giuridica pubblica. La parola, come ha detto il senatore Fiore, è un'etichetta collocata sulla bottiglia, ma ciò che vale è il contenuto, che quella non fa cambiare. Si tratta quindi di un Ente di diritto pubblico, ciò che del resto è già stato approvato all'articolo 1 del disegno di legge. Se non teniamo fermo questo elemento, non possiamo capirci.

Ora si tratta di stabilire come questo Ente deve agire, deve essere amministrato e rappresentato, chi è il suo legale rappresentante. La questione del Congresso qui non c'entra. Voi volete attribuire al congresso le mansioni di un organo strumentale, amministrativo. Qui si parla di Presidente già eletto o nominato secondo lo statuto, e dei vari consigli, chiamati non ad agire, come dispone l'articolo 6, ma a scegliere gli elementi per costituire gli organi. Sarebbe come dire che il Parlamento è organo del Governo: non lo è affatto; sono i Ministeri, sono gli uffici con i funzionari gli organi. Il corpo elettorale non può essere un organo; il congresso infatti è equiparabile al corpo elettorale. Sarebbe come dire: il corpo elettorale è l'organo che amministra: è un palese errore. Nulla impedirà ai mutilati ed agli invalidi del lavoro di riunirsi anche ogni giorno per discutere tutti gli argomenti che vogliono, nessun divieto del genere deriva da questa norma. Ci sarà d'altro canto uno statuto che disciplinerà l'organizzazione dell'Ente.

All'articolo 7 si stabilisce come vengono nominati gli organi, se per disposizione della autorità, elettivamente o con sistema misto. Il Consiglio nazionale, come risulta dagli emendamenti presentati dal relatore, è proprio un organo che deriva la sua formazione da elementi eletti in maggioranza nei vari congressi.

Così pure il Comitato esecutivo, o meglio, il Comitato centrale, perchè, come giustamente ha rilevato il relatore, questa qualificazione esprime un significato molto più ampio, non sta ad indicare soltanto l'organo che esegue materialmente gli ordini, ma che coordina l'indirizzo generale dell'Associazione e, al fianco del Presidente, dare direttive generali riguardanti l'organizzazione e l'amministrazione. Anche il Consiglio provinciale, come vedremo, è composto prevalentemente di elementi eletti.

Pertanto, mi sembra che il sollevare in questa sede la questione del Congresso sia fuori luogo. Qui si tratta degli organi strumentali; la loro nomina in un modo o in un altro è disciplinata dall'articolo 7, al quale attiene l'emendamento presentato dai senatori Mancino e Bolognesi.

Ritengo, pertanto, che si debba accogliere l'emendamento dell'onorevole relatore all'articolo 6, e respingere l'emendamento Fiore.

BITOSSÌ. Desidero fare una proposta pregiudiziale.

Dal momento che le ragioni di dissenso riguardano sì l'articolo 6, ma principalmente lo articolo 7, io propongo che si accantoni per ora l'articolo 6 e venga subito esaminato l'articolo 7, affinché emerga in tutta la sua ampiezza la materia controversa. Infatti, discutere su problemi di dettaglio, sia pure di grande importanza, sapendo che la principale divergenza di vedute riguarda l'articolo 7, mi sembra inutile.

Dopo aver discusso l'articolo 7, potremo meglio giudicare la situazione, e potremo eventualmente tornare ad esaminare l'articolo 6.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A mio giudizio si potrebbe senz'altro approvare il primo comma dell'articolo 6 e rinviare la votazione sul secondo.

PETTI. Vorrei far osservare al collega Bitossi che l'articolo 6 è fondamentale, e che se noi non riusciamo ad accordarci sull'emendamento prospettato dal senatore Fiore è evidente che non ci potremo accordare neppure sull'articolo 7. L'articolo 6, infatti, è stato concepito nell'attuale forma appunto per rendere accettabile l'articolo 7. È strano come, tante volte, la passione politica possa far sembrare complicati i problemi più semplici ed accessibili. L'emendamento proposto dal collega Fiore, infatti, risponde ad una necessità inderogabile. Se si tiene presente quali siano gli organi delle associazioni e delle società, non si può non riconoscere che l'Assemblea generale dei soci è l'organo fondamentale di qualsiasi associazione.

E qui non ci troviamo di fronte ad una società commerciale, bensì ad una vera e propria associazione. Questa associazione è costituita da persone che ne formano la base, poichè se non vi fossero i soci l'associazione non esisterebbe. Orbene, tali persone costituiscono l'organo primario dell'Associazione stessa, dal quale scaturiscono, per elezione, gli altri diversi organi, come il Consiglio nazionale, il Comitato centrale, il Presidente, i Sindaci, eccetera. Per questo io ritengo che si debba stabilire che l'organo primario e fondamentale dell'Associazione è il Congresso, o Assemblea generale dei soci.

MANCINO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti fondamentali.

Noi avevamo proposto la soppressione di questo articolo, poichè ritenevamo che fosse meglio assorbirlo nell'articolo 7. Possiamo accettare di lasciarlo come articolo* a sè; però non c'è dubbio che tra i due articoli vi è correlazione, poichè nel primo si designano gli organi, e nell'altro si prevede il modo della loro formazione.

Se tutte le Associazioni debbono essere costituite secondo principi di democraticità, non si può negare ai mutilati del lavoro il diritto di riunirsi nel Congresso che, come ripeto, è il primo organo democratico di qualsiasi associazione.

E mi sorprende che il collega De Bosio dica che il Congresso non può essere un organo esecutivo.

FIORE. Io concordo con la proposta fatta dal collega Bitossi di accantonare tutto l'articolo 6, ma non con quella fatta dal Ministro di accantonarne solo la seconda parte.

Nel primo comma dell'articolo 6 si parla del raggiungimento dei fini dell'Associazione. Ma quali sono questi fini? L'Associazione ha anche dei compiti rivendicativi. Fra l'altro, si sa che vi è una lotta per il miglioramento dei massimali delle rendite, per la differenza che esiste fra il settore industriale e quello agricolo, ed anche in sede di bilancio del lavoro mi sono permesso di portare le prove di questa enorme differenza.

Ora, se noi volessimo trasformare l'Associazione in un ente assistenziale, la discussione si svolgerebbe su un diverso piano; ma se essa deve rimanere com'è, ed avere, cioè, oltre al compito assistenziale anche quello rivendicativo, è evidente allora che i fini dell'Associazione non sono solamente quelli prospettati dal disegno di legge. E noi dobbiamo cercare di contemperare le due esigenze, per tutelare gli interessi assistenziali ed insieme gli interessi che derivano dal modo in cui vengono erogate le pensioni, in cui viene stabilito il massimale, eccetera.

Il senatore Varaldo avrebbe ragione se noi dovessimo occuparci di un ente assistenziale; dobbiamo invece, con questo disegno di legge, cercare di andare incontro alle due esigenze, quella assistenziale e quella rivendicativa. Non possiamo perciò accantonare una parte soltanto dell'articolo 6, ed io prego l'onorevole Ministro di voler concordare con la nostra proposta di accantonare l'intero articolo 6 e di porre in discussione, in sua vece, l'articolo 7.

ZANE, *relatore*. Mi permetto di far rilevare quanto detto nello statuto dell'Associazione fra mutilati e invalidi del lavoro attualmente in vigore, statuto che è stato approvato in clima democratico. Si legge nell'articolo 4: « Gli organi dell'Associazione sono: il Consiglio nazionale, il Comitato nazionale, la Giunta esecutiva ». Attualmente, perciò, non è previsto il Congresso nazionale.

Per illustrare poi il punto di vista dell'Associazione a proposito dei problemi che stiamo esaminando, mi richiamo alla mozione conclusiva votata all'unanimità il 29 settembre del corrente anno dalla Consulta nazionale dell'Associazione, la quale è formata da rappresentanti regionali eletti in seno alle assemblee generali dei soci, assemblee altamente qualificate e altamente rispettose del metodo democratico.

In questa mozione conclusiva, votata all'unanimità dai rappresentanti delle assemblee regionali, si dice che la Consulta prende atto con soddisfazione che la maggior parte delle istanze presentate a suo tempo dall'Associazione sarebbero accolte nel caso che gli emendamenti proposti dal relatore fossero approvati, e infine si esprimono raccomandazioni per quanto concerne la eligibilità dal basso delle cariche sociali. In questa mozione, però, non si presenta affatto la richiesta di cui ora voi fate una esigenza fondamentale, ossia la richiesta del congresso.

FIORE. Dall'incartamento che ho io risulta che la richiesta c'è. Lei sa che siamo in regime commissariale e che le cariche vengono assegnate dall'alto, perchè c'è un commissario.

ZANE, *relatore*. Mi sono permesso di richiamare taluni dati di fatto in quanto è necessario, nella discussione, avere presente il quadro generale degli emendamenti proposti, altrimenti si corre il rischio di intestardirsi su determinati problemi, che in altra sede trovano soddisfacente soluzione.

Per quanto riguarda la richiesta di accantonare l'articolo in discussione, sono del parere dell'onorevole ministro Gui, cioè che sarebbe opportuno passare all'approvazione, almeno, del primo comma dell'articolo stesso

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La discussione si è fatta piuttosto complessa e molti argomenti sono stati esposti. Per rispondere adeguatamente a tutti gli oratori, sarebbe necessario un lungo discorso, senonchè ritengo più opportuno ribadire la necessità che si arrivi all'approvazione del disegno di legge, perchè è effettivamente indispensabile risolvere l'attuale incerta situazione dell'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro, dandole una nuova configurazione.

Il senatore Fiore si chiede quali siano i fini della Associazione.

Ora, fra gli articoli che sono stati già approvati, il primo conferisce all'Associazione la personalità giuridica, e l'articolo 4 determina gli scopi dell'Associazione stessa. Evidentemente non si può rimettere continuamente in discussione ciò che è già stato approvato, ma è indispensabile, esaminando gli altri articoli, fondarsi su quanto è stato già deciso. È vero che l'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro ha caratteristiche del tutto particolari, in quanto, come ha detto il senatore Fiore, tende ad assolvere contemporaneamente a finalità di libera Associazione privata e a compiti di un ente di assistenza. Indubbiamente, le controversie che sorgono nella discussione derivano dalla necessità di conciliare queste due diverse caratteristiche. Sta di fatto però che, se si sono volute riunire queste due diverse finalità, è necessario contemperarle. Pertanto, se l'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro persegue un fine assistenziale, non possiamo pretendere la perfetta libertà di movimenti propria di un'associazione di diritto privato; ma d'altra parte non possiamo darle un carattere totalmente statalizzato, come dovrebbe avere un ente il quale eserciti funzioni delegate dallo Stato, e che pertanto debba rispondere dei suoi atti allo Stato, e i cui organi direttivi debbano essere nominati interamente dal Governo. Dobbiamo evidentemente cercare di conciliare le due esigenze.

In verità, a me sembrava che il disegno di legge, così come era stato formulato nel suo testo primitivo, potesse corrispondere alle necessità per le quali era stato presentato. Tuttavia, con gli emendamenti Zane si è compiuto un ulteriore passo per andare incontro ad esigenze che sarebbero quelle di una libera associazione, pur con l'indispensabile controllo.

Non so se sia possibile portare qualche ulteriore miglioramento, al quale il Governo non si dichiara certo contrario, purchè i diritti dello Stato rimangano pienamente rispettati.

Per quanto riguarda il problema specifico dell'articolo 6, non credo che vi siano motivi va-

lidi per accantonare la discussione, perlomeno in ordine al primo comma, nel quale si fa riferimento agli organi strumentali di cui l'Associazione si serve per raggiungere i suoi fini, e ai quali è affidata l'amministrazione oltre che la rappresentanza. È indubbio che tali organi debbano essere centrali e periferici. Il problema del Congresso, in linea giuridica, non viene risolto con l'articolo 6, e può essere rinviato all'articolo 7, nel quale si precisano le modalità da seguire per la formazione del Consiglio nazionale. Tutt'al più, si può stabilire che l'approvazione dell'articolo 6 non precluda le possibilità di discussione sul problema del Congresso, allorchè si dovrà deliberare sulla nomina del Consiglio nazionale.

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno proseguire la discussione dell'articolo 6 e passare almeno all'approvazione del primo comma.

BITOSSÌ. Chiedo formalmente all'onorevole Presidente che sia posta ai voti la mia proposta di rinvio della discussione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione di questo articolo, presentata dal senatore Bitossi.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Il primo comma dell'articolo 6 è stato ampiamente discusso e si è giunti alla conclusione, come risulta dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che l'approvazione di tale comma non pregiudichi le successive discussioni e deliberazioni sul problema del Congresso.

PETTI. A me sembra chiaro che, quando siano stati designati gli organi centrali e periferici cui è affidata l'amministrazione e attraverso i quali l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro raggiunge i propri fini, risulta compromesso ciò che per noi è essenziale, vale a dire il riconoscimento del congresso quale organo della Associazione. Lo onorevole Ministro Gui ha osservato che tale problema potrà essere discusso in sede di esame dell'articolo 7. Mi sembra evidente però

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)101^a SEDUTA (30 ottobre 1957)

che, se escludiamo dagli organi della Associazione il Congresso, noi ci troveremo in un vicolo cieco. Per tale motivo, mi dichiaro contrario all'approvazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6, che risulterebbe così formulato:

« Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e

periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione ».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.